

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

39° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 2003

(Notturna)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(414) CONSOLO. – *Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale*

(566) BOLDI ed altri. – *Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 414. Assorbimento del disegno di legge n. 566)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 8
* ALBERTI CASELLATI (FI)	6
BOBBIO Luigi (AN)	6
CALLEGARO (UDC)	7
CAVALLARO (Mar-DL-U)	6
* FASSONE (DS-U)	4
GUBETTI (FI)	3, 4
MAGISTRELLI (Mar-DL-U), relatrice	3, 4
* PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità	4, 7
TIRELLI (LP)	7
ZANCAN (Verdi-U)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 21.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(414) CONSOLO. – *Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale*

(566) BOLDI ed altri. – *Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 414. Assorbimento del disegno di legge n. 566)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 414 e 566.

Ricordo che nel corso della seduta del 19 marzo venne assunto come testo base il disegno di legge n. 414 e venne fissato il termine per la presentazione di emendamenti al 26 marzo scorso.

È stato presentato un solo emendamento da parte della relatrice. Avverto, al riguardo, che è pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente che, per quanto di competenza, è favorevole all'emendamento in questione.

Passiamo pertanto all'articolo 1, sul quale è stato presentato tale emendamento.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Presidente, l'emendamento propone, da una parte, una riformulazione migliorativa del testo, anche nel senso di coordinarlo e adeguarlo ai precedenti, e dall'altra, l'introduzione dell'aggravante per chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, in modo da rendere più severa la pena per chi comunque ha tratto un beneficio economico dall'infibulazione; penso ai vari stregoni, infermieri o medici, ma anche alle associazioni di fatto che operano nei Paesi d'origine. Inoltre, chi agisce per motivi di lucro non potrà usufruire della sospensione condizionale della pena.

Si prevede invece una pena meno severa per i parenti che agiscono per motivi culturali, religiosi oppure per sola tradizione.

Mi sembra che questo emendamento introduca sanzioni proporzionate ai comportamenti e agli atti che si pongono in essere.

GUBETTI (*FI*). Volevo qualche precisazione sul discorso delle attenuanti di tipo religioso.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Non possiamo parlare di attenuanti, si tratta dell'applicazione della norma prevista nel vecchio emendamento del senatore Caruso Antonino, che viene definita meglio, specificandosi

che essa viene applicata solo agli atti posti in essere per motivi di lucro. Rimangono quindi fuori dalla sua applicazione i familiari, la madre, il padre, cioè le persone che fanno parte dell'ambito familiare.

GUBETTI (FI). Questo non era previsto nel testo?

MAGISTRELLI, *relatrice*. No.

GUBETTI (FI). Ciò era gravemente pericoloso, a mio parere.

PRESIDENTE. Si tratta di una corretta interpretazione della relatrice, che ha letto la disposizione all'inverso, facendo riferimento a tutti quei casi in cui chi ha agito non lo ha fatto per scopo di lucro.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere favorevole.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, obiettivamente occorre rilevare che alla fine del nostro percorso non siamo molto lontani da dove eravamo all'inizio, perché questo tipo di intervento già era con assoluta evidenza riconducibile in via giurisprudenziale al reato di lesioni e, per giunta, di lesioni gravi, come prova il precedente più vistoso di alcuni anni orsono, quando si condannò un imputato per il reato di cui all'articolo 583 del codice penale alla pena di due anni di reclusione, poi patteggiata. Ad altro riguardo ci si potrebbe anche appellare all'articolo 572 del codice penale. Quindi, la copertura penale di questa materia già esisteva.

Con tale disegno di legge noi collochiamo questo tipo di condotta nell'ambito delle lesioni gravissime, ma ci troviamo di fronte alla altamente probabile concessione delle attenuanti generiche, perché non si potrà non tener conto del fatto che chi agisce in questo modo invocherà la tradizione o addirittura un pressione sociale o religiosa che gli impone questi atti. Difficilmente quindi gli organi giudiziari negheranno le attenuanti generiche bilanciando l'aggravante sociale che abbiamo costruito e riconducendo comunque la pena nell'alveo nella quale già si trovava, a prescindere dal nostro intervento. In effetti, giudico opportuno l'emendamento ora approvato, che circoscrive quell'intervento aggravatore che avevamo congegnato e approvato, e cioè l'esclusione del giudizio di compa-

razione tra attenuanti e aggravanti, e lo limita soltanto alle situazioni di lucro; quindi, si tratta di un fatto positivo.

Questo per dire che il risultato complessivo del nostro lavoro ha più il valore di una sottolineatura che di un intervento sanzionatorio specifico. Ciò non toglie che l'intervento sia egualmente da considerarsi positivo, anche sul piano dell'attuazione di impegni derivanti allo Stato da convenzioni internazionali, ad esempio la Convenzione contro le discriminazioni nei riguardi delle donne del 1977 e soprattutto la Convenzione sui diritti del bambino del 1990. Inoltre è positivo sul piano dell'*ignorantia legis*, perché mentre non è facile presumere la consapevolezza normativa in un immigrato a proposito di un'interpretazione giurisprudenziale, è relativamente più facile affermarlo quando c'è un esplicito dettato di legge che colpisce questa condotta. Infine è positivo perché l'inesistenza di una figura autonoma di reato poteva influire, e probabilmente influiva ieri e influisce oggi, sulla scarsità di denunce di questo tipo; tale intervento renderà più facile nei confronti dei pubblici ufficiali che sono a contatto con bambine e bambini che hanno subito questo tipo di violenza l'esposizione e la denuncia all'autorità giudiziaria di questa condotta.

Rimane la perplessità che avevo già affacciato nel corso dell'esame in sede referente, e cioè il fatto che questo intervento avrebbe dovuto essere accompagnato da un dialogo con le comunità degli immigrati perché intervenga effettivamente in maniera pesante, secondo la nostra ottica; il rischio potrebbe essere una ulteriore clandestinizzazione di questi fatti. È quindi auspicabile che nel restante percorso parlamentare ci si attivi per chiarire che non si tratta di un colonialismo penale, ma di un'esigenza di maturazione a livelli superiori di civiltà. È necessario pertanto un dialogo che conduca all'accettazione del substrato culturale che è sotteso alla legge.

Annuncio in conclusione il voto favorevole del Gruppo DS-U.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, voterò a favore del disegno di legge in esame, di cui vorrei sottolineare l'importanza perché è uno straordinario riconoscimento del valore della sessualità femminile. L'aggravamento della pena per le lesioni tiene conto di una menomazione che non è immediatamente e direttamente collegata alla sessualità maschile, ma a quella femminile e quindi ben venga questo riconoscimento dell'importanza della sessualità maschile e femminile, che, se lesa, costituisce un momento di indebolimento della vita della persona.

Il disegno di legge ha affrontato una tematica molto delicata. È stata adottata una formula compromissoria che non mi entusiasma, ma mi soddisfa rispetto al problema giuridicamente più difficile, ovvero quello delle lesioni degli organi genitali commesse all'estero. Si è infatti dovuto tener conto della particolare disciplina dei reati commessi all'estero e di culture e tradizioni che non si possono contrastare per via legislativa. Mai abbiamo trovato una formula compromissoria nella punibilità dei fatti commessi all'estero alle condizioni che abbiamo previsto, ovvero sia che ci sia la partecipazione e il concorso di persona italiana o straniera residente

in Italia. Non abbiamo fatto una crociata contro tradizioni e culture – che è sempre una crociata sbagliata in quanto ideologica – ma abbiamo ragionato in termini laici e distaccati, da giuristi.

Anche in considerazione di tale profilo esprimo il mio voto assolutamente favorevole al disegno di legge in discussione.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo, pur con quelle perplessità tecniche che sono già state evidenziate.

Affermo la mia convinzione che questa iniziativa, che per ora si ferma sul versante della repressione penale, debba essere accompagnata da una serie di adeguate misure di carattere informativo, preventivo e divulgativo dell'ipotesi culturale che sta dietro al progetto della semplice repressione penale. Auspico altresì che tradizioni che non hanno altro fondamento che quello storico possano essere nel tempo superate e che la norma che andiamo ad approvare abbia anche un valore di indirizzo verso le comunità straniere che praticano questi metodi.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su questo provvedimento. Credo debba evidenziarsi che si tratta di uno strumento legislativo sicuramente di grande rilievo.

È appena il caso di notare che troppi – e non mi riferisco ad un profilo strettamente numerico, ma alla presenza nella nostra vita quotidiana – sono stati i casi di mutilazione sessuale fino ad oggi accertati in Italia. Certamente ciò dipende – e da qui l'attenzione doverosa che dobbiamo prestare a queste pratiche – dalle dimensioni ormai imponenti del fenomeno dell'immigrazione, senza stare a distinguere in questo caso tra immigrazione clandestina e legale. L'entità del fenomeno migratorio, soprattutto in relazione alla provenienza da taluni Paesi, imponeva di affrontare un tema di così grande delicatezza sia sotto il profilo giuridico che sotto quello sociale.

Vorrei sottolineare un aspetto in parziale dissenso con le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Non credo che questa legge debba avere uno sviluppo ulteriore in senso educativo e persuasivo, quasi a voler essere noi ad imporre ad altri un cambiamento radicale del loro modo di vivere. Deve essere invece – e questo è per me l'aspetto forse più importante – un segnale forte che il nostro Paese deve dare per riaffermare certe convinzioni e certi modi di concepire il rispetto e la tutela degli esseri umani. Occorre far sì che siano coloro che decidono di stabilirsi nel nostro Paese, tra la nostra gente, coloro che decidono di vivere secondo i nostri costumi ad adeguarsi ai principi del rispetto dell'essere umano, a cui non intendiamo rinunciare sotto nessun profilo.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia.

Per noi questa legge rappresenta una pagina di storia e di civiltà giuridica. Riteniamo si tratti di una norma di grande valenza culturale perché siamo rispettosi della cultura, delle tradizioni, della civiltà degli altri popoli, ma quando si stabilisce un rapporto tra relativismo giuridico e relativismo culturale c'è sempre un limite invalicabile: quello del rispetto della persona e dei suoi diritti irrinunciabili. Questa norma ribadisce tale principio e fissa il limite invalicabile del rispetto della persona, che anche in prospettiva – perché ritengo che ogni norma abbia anche una valenza di carattere pedagogico – potrà agevolare l'integrazione tra i vari popoli.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

A me pare che questa legge sia estremamente opportuna per i motivi che sono stati detti, ma anche per l'elemento che la caratterizza, quello cioè di non condizionare le funzioni sessuali della vittima. Ecco, questo è l'elemento che distingue questo da altri tipi di reato da noi ben conosciuti, come il reato di lesioni colpose o quello di maltrattamenti. Il fine del condizionamento sessuale fa sì che possano essere escluse altre forme di intervento che possono causare lesioni, come ad esempio la circoncisione, che non è caratterizzata dal fine del condizionamento sessuale e che, quindi, rimane esclusa dal provvedimento che stiamo esaminando.

È l'introduzione nel nostro ordinamento di un tipo di reato che non conoscevamo, determinata dalla forte immigrazione, la quale ha portato al verificarsi anche in Italia di tali forme di mutilazione. Questo provvedimento è necessario non solo per preservare la nostra cultura, la nostra mentalità e la nostra sensibilità ma anche per evitare che in futuro il fenomeno si diffonda modificando la nostra cultura.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole dell'UDC.

TIRELLI (*LP*). Presidente, annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Lega Nord Padania.

Con riferimento agli effetti di questo provvedimento, almeno quelli che pensiamo possano essere, il nostro voto sarebbe stato di astensione; il voto favorevole deriva unicamente dalla nostra fiducia che questo sia l'inizio di un percorso per coloro che si recano nel nostro Paese che li porti ad accettare, se non le leggi e la cultura, almeno i principi di dignità che sosteniamo.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, il Governo esprime soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge, che considera giusto, e concorda con tutto quello che è stato detto dai senatori circa il suo contenuto.

Vorrei aggiungere che nei giorni scorsi alla Camera dei deputati sono state discusse e votate delle risoluzioni che riguardano proprio questo argomento e il Governo ha assunto tutta una serie di impegni relativi alle misure di carattere sociale e informativo. Ci sono poi molte proposte di

legge analoghe alla Camera. Penso che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento potrà essere l'occasione per aggiungere parti significative a questa normativa relativamente alla prevenzione, perché è pur vero che era giusto intervenire dal punto di vista penale, però è molto importante prevedere soprattutto delle risorse da destinare alla prevenzione.

Quindi, accolgo l'invito dei senatori affinché nel corso dell'esame alla Camera il testo possa essere arricchito.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 566.

A nome dei componenti della Commissione, ringrazio la relatrice, senatrice Magistrelli, per l'intelligente lavoro svolto nel corso dell'esame di tale disegno di legge.

I lavori terminano alle ore 21,25.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 414
d'iniziativa del senatore CONSOLO

Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (*Lesioni e mutilazioni agli organi genitali*). – Si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni nel caso di violenza sulla persona, diretta agli organi genitali e consistente in mutilazioni e lesioni, effettuate, in mancanza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima.

Se questa è persona minore la pena è aumentata fino ad un terzo».

EMENDAMENTO

1.1

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente:
«Nell'ipotesi di cui al numero 4-bis del secondo comma, nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo n. 4-bis, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

Art. 2.

1. L'articolo 604 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

«Art. 604. - (*Fatto commesso all'estero*). – Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 583-bis, 609-bis, 609-ter,

609-*quater* e 609-*quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da persona residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia ovvero in concorso con persona residente in Italia. In quest'ultima ipotesi il soggetto che concorre nel reato è punibile quando trovasi nel territorio dello Stato».

